



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Salvaguardia equilibri di bilancio 2022



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25	del 03/08/2022
-------	----------------

OGGETTO	Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2022/2024
----------------	---

L'anno **duemilaventidue** addì **tre** del mese di **agosto** con inizio alle ore **18:45** nella sala consiliare del Municipio, in seduta **pubblica**, alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Sigg. consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Casu Andrea - Sindaco	Sì
Erbì Pietro Paolo - Consigliere	Sì
Salaris Federico - Consigliere	Sì
Cossu Elena - Consigliere	Sì
Corrias Rita - Consigliere	Sì
Loddo Enrico - Consigliere	Sì
Piras Alba - Consigliere	Sì
Dessì Andrea - Consigliere	Sì
Frongia Simone - Consigliere	No
Garau Matteo - Consigliere	Sì
Figus Antonello - Consigliere	Sì
Caria Maria Gabriella - Consigliere	Sì
Cadoni Raimondo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco Sig. **Casu Andrea**

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dr.ssa Silvia Spiga** il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Considerato che con deliberazione il Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2022 si è provveduto ad approvare il DUP 2022/2024;

Dato atto che con deliberazione n. 11 del 31.03.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

Richiamato il PEG 2022/2024 approvato dall'organo esecutivo con deliberazione n. 40 del 20.04.2022, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Dato atto che l'annualità 2022 è caratterizzata, oltre che dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid 19, anche dalla crisi geopolitica connessa al conflitto in Ucraina, in seguito alla quale si stanno verificando conseguenze a livello economico significative, con particolare riferimento all'aumento dell'inflazione ed ai costi delle forniture energetiche, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali;

Considerato che nel corso del 2022, così come avvenuto nel 2020 e 2021, sono intervenuti numerosi provvedimenti legislativi che hanno attribuito risorse agli enti locali al fine di contribuire al mantenimento degli equilibri di bilancio sotto forma di:

- contributi compensativi per la perdita di gettito a seguito dell'esenzione e/o agevolazioni disposti per alcune fattispecie imponibili (IMU, TARI, CUP ecc);
- contributi compensativi per la perdita di gettito naturale di alcuni tributi (imposta di soggiorno, ecc);
- il fondo per garantire le funzioni degli Enti locali;
- contributi specifici per il finanziamento di determinate spese;
- risorse del fondo per adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;

Richiamate in particolare le seguenti normative:

- l'art. 27 comma 2 del DL 17/2022, che ha riconosciuto in favore degli enti locali un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, parametrato alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

- l'art. 40 comma 3 del DL 50/2022, che ha ulteriormente incrementato il contributo di cui al punto precedente;

Dato atto che l'art. 13 del DL 4/2022, come modificato dall'art. 37ter del DL 21/2022 e dall'art. 40 del DL 50/2022:

- al comma 1 consente di utilizzare anche per l'anno 2022 le risorse di cui all'art. 1 comma della Legge n. 178/2021 (cosiddetto fondone Covid-19) alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i ristori specifici di spesa attribuiti nel biennio 2020 e 2021 e non spesi per le medesime finalità cui sono stati attribuiti;

- al comma 6 estende la possibilità per l'anno 2022 di utilizzare le risorse di cui all'articolo 109, comma 2, del DL 18/2020 per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da Covid-19 (quota libera dell'avanzo di amministrazione, avanzo vincolato di amministrazione svincolato, riferito ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, proventi delle concessioni edilizie);

Considerato che per l'anno 2022 le risorse di cui al punto precedente, ai sensi del medesimo art. 13 comma 6 del DL 4/2022 possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019;

Ritenuto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota prot. n. 6419 del 24.06.2022 la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto alle Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- la verifica degli stanziamenti di capitoli di entrata e di uscita relativi al bilancio 2020/2022 ai fini dell'assestamento generale;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili, come meglio descritto nell'attestazione di cui all'Allegato 4;

Considerato che le Responsabili dei Servizi hanno inoltre richiesto modifiche agli stanziamenti di entrata e spesa di propria competenza, nonché la richiesta di applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021 per il finanziamento di investimenti, così come dettagliatamente illustrato nell'allegato 1;

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale *“Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”*;

Ritenuto, pertanto, di adottare le seguenti misure necessarie a garantire il pareggio, derivante da minori entrate e da maggiori spese di natura obbligatoria:

- utilizzo di economie di spesa e delle maggiori entrate, specie dai trasferimenti ministeriali erogati a

tal fine;

- impiego della quota destinata agli investimenti;
- impiego della quota disponibile del risultato di amministrazione;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Dato atto, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario.

Vista, pertanto, l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: congruo, in quanto l'incremento, attuato con la presente variazione, delle previsioni dei capitoli di entrata per i quali è stato effettuato l'accantonamento al fondo crediti in sede di bilancio iniziale, è dovuto alla necessità di dare copertura a maggiori accertamenti regolarmente incassati in conto competenza, pertanto, non essendo soggetti a rischi di mancato introito per le casse dell'ente, non necessita di ulteriore accantonamento al fondo rispetto a quanto già effettuato;

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva e ritenuto di modificarlo in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, garantendo l'importo minimo entro i limiti di legge;

Verificato, inoltre, l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 1 *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati*

comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188;

- comma 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Dato atto che:

- è stata compiuta dal Servizio Tecnico la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, come modificato dal DM 01.03.2019, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

- si è ritenuto di adeguare solo alcuni stanziamenti del bilancio per il triennio 2022/2024, come illustrato nell'allegato 1;

Considerato che:

- il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2021 con deliberazione n.22 del 07/07/2022;

- è stato accertato un avanzo di amministrazione di €5.436.600,57 così suddiviso:

Avanzo vincolato	2.572.096,09
Avanzo disponibile	824.637,32
Avanzo investimenti	72.909,15
Avanzo accantonato	1.966.958,01

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2021, per l'importo di € 192.000,00, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati	€ 0,00
Fondi vincolati	€ 90.000,00
Fondi destinati a investimenti	€ 72.000,00
Fondi disponibili	€ 30.000,00
TOTALE	€ 192.000,00

Considerato che i fondi disponibili sono stati destinati al finanziamento di investimenti, come illustrato nell'allegato 1;

Accertato che il Comune di Santa Giusta può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in

quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2021;
- vengono rispettati i criteri gradualità di applicazione dell'art. 187 TUEL;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;

Verificato, inoltre, che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

Dato atto, inoltre, che:

- al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui all'art.193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 sono stati analizzati i dati della gestione finanziaria dell'ente in possesso nel corrente mese di luglio, proiettati con opportune stime al 31 dicembre 2022;
- da tale analisi è emerso che sia la gestione in conto competenza, sia la gestione in conto residui non presenta squilibri, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato 2);

Considerate le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese al momento rilevabili e/o prevedibili, dalle quali non si rilevano ipotesi di squilibri della gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Considerato che dagli accertamenti effettuati dall'ufficio finanziario sulla gestione delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso fino al 28.07.2022, risulta la seguente situazione:

per l'entrata:

1. stanziamento iniziale	€ 11.510.208,77
2. avanzo applicato al bilancio	€ 881.038,32
3. fondo pluriennale vincolato di entrata	€ 1.738374,06
4. entrata assestata	€ 14.582.703,36
5. proiezioni di accertamento fino al 31.12.2022	€ 11.963.290,99

per la spesa:

6. stanziamento iniziale	€ 11.510.208,77
7. spesa assestata	€ 14.582.703,36
8. fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 0,00
9. proiezioni di impegno fino al 31.12.2022	€ 13.976880,49

Proiezione accertamento entrata	€ 1.963.290,99	Proiezione impegni di spesa	€ 13.976.880,49
avanzo applicato al bilancio	€ 881.038,32		
fondo pluriennale vincolato di entrata	€ 1.738.374,06		
Totale proiezione di entrata	€ 4.582.703,37	Totale proiezione di spesa	€ 3.976.880,49

Preso atto che:

- tra gli stanziamenti assestati sono le incluse anche le modifiche apportate con la presente variazione generale di assestamento;
- il bilancio è in equilibrio e dalle proiezioni al 31/12/2022 si presume un avanzo di competenza di € 605.822,88;

Preso atto che non sono stati rilevati squilibri della gestione dei residui;

Attestato:

- il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, in materia di variazioni al bilancio;
- il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 187 del D.Lgs. 267/2000, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione (**Allegato 7**);
- il rispetto dei limiti di contenimento della spesa del personale 2022/2024, secondo i criteri previsti dal comma 557, art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche (**Allegato 3**);
- il rispetto dei limiti di contenimento della spesa per lavoro flessibile in base alla norma vigente (**Allegato 3**);
- il rispetto degli obiettivi programmatici per gli anni 2022/2024, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi 466 e seguenti L. 232/2016 e alle successive modifiche ed integrazioni imposte dalla Legge 205/2017;

Preso atto della relazione sul controllo degli equilibri generali, predisposta dal servizio finanziario (**Allegato 6**);

Vista, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio:

Allegato 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza e cassa;

Allegato 2) Quadro di controllo degli equilibri di competenza, di cassa e dei residui;

Allegato 3) Prospetto coerenza spese personale secondo norma vigente;

Allegato 4) Attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio;

Allegato 5) Parere organo revisione;

Allegato 6) Relazione del servizio finanziario sul controllo degli equilibri generali;

Allegato 7) Riepilogo avanzo di amministrazione 2021 applicato al bilancio di previsione 2022;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Evidenziato che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA
2022	14.582.703,36	14.582.703,36
2023	7.771.471,83	7.771.471,83
2024	7.358.388,20	7.358.388,20

Visti:

- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto inoltre l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

Preso atto che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con verbale n.15 del 29.07.2022 (prot. ingresso n. 7869 del 02.08.2022);

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

Il Sindaco invita la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Silvia Spiga ad illustrare la proposta.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Cadoni, Garau, Figus)

DELIBERA

Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

Allegato 1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – competenza e cassa;

Allegato 3) Prospetto coerenza spese personale secondo norma vigente;

Allegato 6) Relazione del servizio finanziario sul controllo degli equilibri generali;

Allegato 7) Riepilogo avanzo di amministrazione 2021 applicato al bilancio di previsione 2022;

Di dare atto, ai sensi dell'art.193 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, **del permanere degli equilibri generali di bilancio per il corrente esercizio**, come risulta dai prospetti elaborati dal Servizio Finanziario, allegati al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e, pertanto, della non necessità di adottare misure di riequilibrio; (**Allegato N. 2**);

Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili di cui all'Allegato 4 e regolarmente sottoscritti agli atti d'ufficio;

Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 coerente con gli equilibri di cui alla L. 232/2016 e alle successive modifiche ed integrazioni imposte dalla Legge 205/2017;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2022/2024, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA
2022	14.582.703,36	14.582.703,36
2023	7.771.471,83	7.771.471,83
2024	7.358.388,20	7.358.388,20

Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere di cui al verbale n.15 del 29.07.2022 (prot. ingresso n. 7869 del 02.08.2022) (**Allegato 5**);

Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2022.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Caria, Cadoni, Garau, Figus)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnica Servizio Finanziario	Favorevole	02/08/2022	Dr.ssa Silvia Spiga
Regolarità Contabile Servizio Finanziario	Favorevole	02/08/2022	Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Casu Andrea

Il Vice Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Dr.ssa Silvia Spiga

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è **stata pubblicata** sull'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr.ssa Silvia Spiga